

N.RO 52816 DI REPERTORIO

N.RO 28705 DI RACCOLTA

CONTRATTO

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il R.T.I. NIDEC ASI S.p.A./CEISIS S.p.A./GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l./S.V. PORT SERVICE S.r.l./Studio Tecnico Fenoglio e Persico Ingg. Di Fenoglio Sergio, per l'esecuzione della progettazione esecutiva, della fornitura, dei lavori e dei servizi successivi alla vendita afferenti alla realizzazione del cold ironing Terminal crociere del porto di Savona (P. 783).

CIG: 8700215C88 - **CUP:** C51F20000090001

Registrato a GENOVA
UFFICIO ENTRATE GENOVA
il 15/09/2022
n. 33323
Serie 1T
Euro 245,00 dei quali
Euro per trascrizione

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici settembre duemilaventidue

14 settembre 2022

a Genova in Via Innocenzo Frugoni civico undici interno quattro.

Davanti a me Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono presenti i Signori:

DA UNA PARTE

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

(codice fiscale e Partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, [REDACTED], [REDACTED], domiciliata per la carica in Genova, via della Mercanzia n. 2 delegata per la presente procedura alla stipula contrattuale nell'interesse dell'Amministrazione con decreto n. 1522 del 31/12/2021 (OdS n. 1/2022) e n. 611/2022, provvedimenti questi a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova il 15 luglio 1963, in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020, n. 601, che d'ora innanzi verrà denominata "**Autorità**", "**Ente appaltante**", "**Ente**" o "**Amministrazione**"; copie conformi dell'anzidetto decreto n.611 e del provvedimento ad esso allegato vengono allegate al presente atto sotto le lettere "**A**" e "**B**";

E DALL'ALTRA

- "**NIDEC ASI S.P.A.**", con sede legale in Cinisello Balsamo Via Fratelli Gracchi n.39 e sede operativa in Genova, Corso Perrone n.11, con capitale sociale di Euro 15.644.000,00 (quindici milioni seicentoquarantaquattromila), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese -Ufficio di Milano Monza Brianza Lodi: 00167500248, partita I.V.A. 03238380962, R.E.A. n.1367236, indirizzo PEC nidec-asi@legalmail.it, mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese NIDEC ASI S.p.A./CEISIS S.p.A./GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l./S.V. PORT SERVICE S.r.l./Studio Tecnico Fenoglio e Persico ingg. Di Fenoglio Sergio, in persona del procuratore speciale [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

sotto la lettera "**C**" omessane la lettura per espressa e concorde dispensa dei Comparenti; "NIDEC ASI S.P.A." interviene in virtù di mandato speciale con rappresentanza conferitole da

"CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI", "GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "SOCIETA' SERVIZI GENERALI DEL PORTO DI SAVONA-VADO S.R.L." e "STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO INGG. DI FENOGLIO SERGIO" in occasione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui ad atto autentificato da me Notaio in data 20 luglio 2022 Repertorio n.52745 Raccolta n.28645 registrato a Genova il 20 luglio 2022 al n.27644, tale Raggruppamento Temporaneo di Imprese d'ora innanzi verrà denominato "R.T.I.", "Operatore Economico", "Appaltatore" o "Parte contraente".

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

P R E M E S S O

CHE dovendosi provvedere alla progettazione esecutiva, alla fornitura, ed all'esecuzione dei lavori di cui sopra, è stato redatto dalla Direzione Tecnica il progetto definitivo n. 783 del marzo 2021, secondo le prescrizioni dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010;

CHE in data 22/03/2021, con atto assunto al protocollo interno n. 10705 del 08/04/2021, è stato redatto il verbale di validazione del progetto definitivo in oggetto;

CHE con decreto n° 512 dell'1/06/2021, è stato tra l'altro approvato il sopraindicato progetto definitivo ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa;

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto degli elaborati di progetto nonché della documentazione di Gara, la presente Autorità esperiva procedura aperta telematica nelle sedute del 22 ottobre, 5 e 15 novembre 2021 inerenti alla valutazione della documentazione ammini-

strativa, come da verbale di gara n. 5138 del 22 novembre 2021;

CHE a seguito della valutazione posta in essere dalla commissione giudicatrice questa nominata con decreto n. 298 del 13/04/2022, come da ultimo verbale redatto in data 03/05/2022, veniva individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa prestata dal costituendo R.T.I. - NIDEC ASI S.p.A./CEISIS S.p.A./GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l./S.V. PORT SERVICE S.r.l./Studio Tecnico Fenoglio e Persico ingg. Di Fenoglio Sergio, per aver conseguito il migliore punteggio totale di 99,70/100 e per aver presentato un ribasso percentuale pari al 7,40% sull'importo posto a base di gara.

CHE a seguito della nota di congruità dell'offerta a firma del RUP datata 13/06/2022 n. 20439 di protocollo, presente agli atti dell'Amministrazione, veniva formalizzata la proposta di aggiudicazione del 14/06/2022 al protocollo 20716 a firma del Seggio di Gara, Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, questa, approvata in aggiudicazione come da decreto n° 611 del 30/06/2022; aggiudicazione divenuta efficace come accertato dal verbale di attestazione dei requisiti n. 5172 datato 11/08/2022;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico **NIDEC ASI S.p.A.** non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, in base all'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/11 in quanto è stata presentata istanza d'informativa antimafia in data 18/07/2022 protocollo PR_MUTG_Ingresso_0250985_ 20220718, fatta salva la condizione risolutiva in caso di eventuale riscontro negativo da parte della competente Prefettura.

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico **CEISIS S.p.A.** non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, in base all'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/11 in quanto è stata presentata istanza d'informativa antimafia in data 25/07/2022 protocollo PR_GEUTG_Ingresso_0052250_20220725, fatta salva la condizione risolutiva in caso di eventuale riscontro negativo da parte della competente Prefettura.

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico **GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.** non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, in quanto l'Operatore Economico è iscritto nella competente White List in corso di validità (scadenza maggio 2023).

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico **S.V. PORT SERVICE S.r.l.** non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base all'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/11 in quanto è stata presentata istanza d'informativa antimafia in data 18/07/2022 protocollo PR_SVUTG_Ingresso_0028642_20220718, fatta salva la condizione risolutiva in caso di eventuale riscontro negativo da parte della competente Prefettura.

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., si prende atto che in relazione all'Operatore Economico **Studio Tecnico Fenoglio e Persico ingg. Di Fenoglio Sergio**, non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, in base all'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/11 in quanto è in atti l'informativa liberatoria provvisoria al n. PR_SVUTG_Ingresso_0031887_20220805, fatta salva la condizione risolutiva in caso di eventuale riscontro negativo da parte della competente Prefettura.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Articolo 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 2.

Oggetto dell'Appalto

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga:

ad eseguire la progettazione esecutiva e tutte le opere relative ai lavori forniture e servizi oggetto di contratto, in conformità a quanto descritto negli elaborati di progetto di seguito elencati - ed in parte allegati - ed ai quesiti/riscontri avuti in sede di gara e registrati sul portale:

Documento 1: Relazione generale;

Documento 2: Capitolato Speciale d'Appalto (che si allega al presente atto sotto la lettera **"D"** previe le vidimazioni di legge);

Documento 3: Relazione tecnica;

Documento 4: Relazione geologica e geotecnica;

Documento 5: Relazione di calcolo cabine;

Documento 6: Piano di Sicurezza e Coordinamento e Allegato "A" PSC (che si allegano al presente atto sotto le lettere **"E"** ed

“F” previe le vidimazioni di legge);

Documento 7: Piano manutenzione; -

Documento 8: Relazione di calcolo impianti elettrici;

Documento 9: Specifiche tecniche;

Documento 10: Computo Metrico Estimativo (che si allega al presente atto sotto la lettera **“G”** previe le vidimazioni di legge);

Documento 11: Relazione Ambientale;

Documento 12: Relazione paesaggistica;

Documento 13: Relazione conformità al PRP;

Documento 14: Cronoprogramma;

Documento 15: Relazione impatto elettromagnetico;

Documento 16: Relazione impatto acustico;

Documento 17: Elaborati grafici in numero di 9;

Documento 18: P.783_QUESITI_RISCONTRI registrati sul portale AdSP.

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n°145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

L'impresa appaltatrice dichiara l'integrale accettazione, dei documenti e gli elaborati sopra elencati, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione e che qui si allegano solo in

parte.

L'Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza:

- ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza;
- a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano generale della sicurezza;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;
- a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltrare alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti socie-

tari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a scarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;

Si dà atto dell'obbligo dell'indicazione da parte dell'operatore economico del conto dedicato, ai fini dell'adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 2012;

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, 5 bis e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della progettazione e dei lavori, alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed infine della conseguente realizzabilità del progetto anche in re-

lazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile

Articolo 3.

Corrispettivo e modalità' di pagamento

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro **8.256.782,19** (otto milioni duecentocinquantaseimilasettecentotottantadue virgola diciannove) per lavori, fornitura e servizi, di cui euro 76.442,43 per progettazione esecutiva ed euro 40.380,00 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta; corrispettivo risultante dall'importo a base d'appalto, depurato del ribasso percentuale del 7,4%, di euro 8.913.384,52 comprensivo di euro 85.612,12 per la progettazione esecutiva ed euro 40.380,00 quali oneri per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta.

La somma di euro 76.442,43 (settantaseimilaquattrocentotottantadue/43) per quanto concerne la progettazione verrà corrisposta in unica soluzione previa approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. La ritenuta verrà riconosciuta a fine lavori.

La somma di euro 8.180.339,76 (ottomilionicentoottantamila-trecentotrentanove/76) per quanto concerne i lavori e la fornitura verrà corrisposta dall'Ente appaltante, secondo quanto dettagliato all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, con contabilizzazione al raggiungimento di ogni 10% dell'importo al netto del ribasso d'asta, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi sopra detti verrà effettuato a favore delle singole imprese dell'RTI, come previsto al punto 6.1. del mandato collettivo speciale con rappresentanza in data 20 luglio 2022 sopra citato.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista – ove richiesta e per ogni prestazione – in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) con facoltà di estensione sino al 30% sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, ovvero all'effettivo inizio delle prestazioni.

Le fatture delle singole associate dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto.

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori (ovvero emissione del certificato di fine lavori / Inizio "servizi" di manutenzione).

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regola-

mentari.

Per quanto compatibile con il presente contratto, in merito alla componente lavori eseguiti e contabilizzati dal Direttore Lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nel corso del 2022, e per la sola annualità 2022, salvo ulteriori disposizioni o proroghe, si applica nelle modalità ivi previste, quanto prescritto all'art. 26 del D.L 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti) convertito con modifiche in legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 4.

consegna delle prestazioni ed obblighi

La consegna delle prestazioni verrà effettuata come prescritto all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne la progettazione il Responsabile del Procedimento, dopo la stipula del contratto disporrà, con ordine di servizio, l'immediato inizio della redazione del progetto esecutivo secondo le modalità dettagliate in capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio di progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto nel CSA ed ai contenuti tecnici metodologici proposti in sede di Offerta tecnica, ivi compresi gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti, senza aggravio di ulteriori oneri per l'Autorità rispetto al prezzo offerto.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto a regola d'arte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli aspetti riguardanti la fase di progettazione, di verifica preventiva, di validazione e di approvazione si rimanda a quanto previsto nel CSA.

Nel caso in cui il progetto esecutivo redatto non venga verifi-

cato positivamente oppure non venga validato, il Contratto viene risolto per inadempimento dell'appaltatore ed in tal caso, nulla è dovuto all'appaltatore. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'Autorità di Sistema ha facoltà di recedere dal Contratto.

Per quanto concerne i lavori, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente stazione appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 23.

L'appaltatore è l'unico responsabile per qualsivoglia titolo e/o causa, dei danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del personale ivi operante, della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e immobili anche di terzi, conseguenti all'esecuzione dei lavori, salvo che

non provi che non siano a lui imputabili. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 5.

Termini di Esecuzione

Il tempo utile per l'esecuzione della progettazione esecutiva è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento, così come dettagliato all'art. 52 del Capitolato Speciale d'appalto. E' prevista una penale pecuniaria dello 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva. complessivamente non superiore al 10% dello stesso, nonché secondo quanto dettagliato dal Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Il tempo utile dei lavori è fissato in 360 (trecentosessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come dettagliato nel Capitolato speciale d'Appalto all'art. 23.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso, nonché secondo quanto dettagliato dal Capito-

to Speciale d'Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'operatore inoltre si impegna a garantire 10 anni di manutenzione ordinaria e 10 anni di manutenzione straordinaria all risk dei convertitori dell'appalto in oggetto, come da offerta tecnica presentata e secondo le caratteristiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. I servizi di manutenzione di cui sopra , che sono ricompresi nel corrispettivo del contratto, verranno fatturati su base periodica.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

Articolo 6.

Obblighi in materia di personale

Il servizio di progettazione esecutiva viene espletato tramite le figure professionali indicate come facenti parte del "Gruppo di Lavoro" in sede di offerta, i nominativi indicati nell'offerta tecnica sono dunque vincolanti per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per motivata nonché sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione dell'Autorità, previa verifica del possesso del professionista subentrante di tutti i requisiti di quello uscente.

Articolo 7.

Obblighi ed Oneri

Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto:

1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del

presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'impresa inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs.

50/2016.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante l'inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore ed il progettista sono consapevoli che i requisiti di partecipazione e le qualificazioni richieste in fase di gara debbono essere possedute dai concorrenti non solo alla data di presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta.

Articolo 8.

Subappalto/Subcontratto

L'appaltatore conformemente alle dichiarazioni previste nella documentazione di gara intende affidare le prestazioni che ha indicato a tale scopo in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs 50/2016, non può essere subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità di Sistema Portuale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivi-

tà.

I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Si applica l'art.105, co. 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte del subappaltatore di tali obblighi. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; conseguentemente l'Autorità di Sistema potrà agire in via diretta anche nei confronti del subappaltatore per far valere eventuali vizi o difformità a lui addebitabili.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il con-

tratto di subappalto, qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità di Sistema Portuale inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale; in tal caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della stessa, né al differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità di Sistema Portuale può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, l'Autorità di Sistema Portuale revoca, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La presente Stazione appaltante in tema di subappalti e subcontratti, applicherà, oltre quanto previsto dalla normativa di settore, anche quanto prescritto dal protocollo di Legalità dalla stessa adottato.

Articolo 9.

sospensioni/presa in consegna anticipata

Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione dei lavori, fino al 30.06.2023 (o fino ad ulteriore termine che verrà eventualmente determinato da successiva normativa), si applica quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 76/2020, come convertito

con Legge 120/2020, in deroga all'art. 107 del Codice e con le modalità di cui all'art. 10 del DM 49/2018. Successivamente a tale data si applicano le disposizioni contenute nell'art. 107 del Codice.

In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, co. 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 10 co.2 del DM 49/2018.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

Articolo 10.

Cessione del Corrispettivo/Recesso/Risoluzione del Contratto

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016. La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;
- f) cessione, anche parziale, del contratto;
- g) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- h) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;
- i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle ri-

chieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;

- k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto viene dichiarata dal legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia definitiva.

La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 11.

Cauzione Definitiva/

Copertura assicurativa contro i rischi professionali

La cauzione definitiva, che la parte contraente è tenuta a prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella somma di euro 825.678,22 ed è stata costituita, in forza alle riduzioni di Legge applicabili, nella somma di euro 414.160,19 in data 21/07/2022, numero polizza 1892448 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia Assitec Mila-

no.

Tale polizza è incondizionata e prevede espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione ed ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice. L'ammontare residuo, pari al 20%, viene svincolato alla data di emissione del Certificato di Collaudo "Finale" provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori, se successiva, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori, purché nulla osti da parte dell'Autorità di Sistema Portuale alla restituzione della stessa a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Autorità ha diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali ivi previste nei casi di risoluzione del contratto e per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

La copertura assicurativa contro i rischi professionali inerenti alla progettazione viene presentata a mezzo polizza n. 390837470 in corso di validità per una copertura sino alla concorrenza dell'importo di euro 10.000.000,00, quietanza di pagamento 03/06/2022.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'appaltatore.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'appaltatore è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli

adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi, in tal caso, l'Autorità di Sistema è autorizzata, previa comunicazione all'appaltatore, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità di Sistema dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'Autorità di Sistema può risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico dell'appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell'appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell'appaltatore sull'Autorità di Sistema.

Le polizze assicurative non prevedono ipotesi di rischi esclusi e/o casi di inoperatività che siano incompatibili od in insanabile contrasto con l'oggetto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ovvero con le modalità ed i luoghi di esecu-

zione delle stesse.

Nel caso in cui, a motivato giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, dal contenuto della polizza o delle relative appendici, dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico, l'Autorità di Sistema Portuale ha sempre la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza di assicurazione.

L'appaltatore è tenuto, a richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale, ad apportare alle proprie assicurazioni quelle integrazioni o modifiche che risultassero necessarie per far sì che dette coperture si mantengano idonee rispetto alla natura e tipologia dei lavori da eseguire, e/o alle modalità di esecuzione, per effetto ad esempio di Varianti e/o Atti di sottomissione e/o Atti aggiuntivi sottoscritti.

Articolo 12.

COLLAUDO

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso secondo quanto prescritto dall'art. 216, comma 16, del DLgs 50/2016.

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Autorità di Sistema Portuale prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 13.

Elezione Domicilio/Foro Competente/definizione stragiudiziale/costituzione cct

L'Appaltatore come costituito, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio fiscale presso la Sede Legale dell'Operatore Economico NIDEC ASI S.p.A., in qualità di capogruppo del detto Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.

La definizione di possibili controversie o contenziosi avviene ai sensi e per gli effetti degli artt. 205 e 208 del Codice.

Fino al 30.06.2023 (o fino ad ulteriore termine che verrà eventualmente determinato da successiva normativa), si applica quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 76/2020, come convertito con Legge 120/2020, con riferimento alla costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico con i compiti di cui all'art. 5 del medesimo D.L. e con funzioni di assistenza per la risoluzione di controversie o dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 14

Trasferimento del rischio

I rischi connessi ai lavori e alle opere realizzate sono trasferiti all'Autorità di Sistema Portuale solo a seguito del verbale di collaudo dei lavori con esito favorevole, dalla data della verifica di conformità dei servizi, ferme le obbligazioni di garanzia e manutenzione previste a carico dell'appaltatore dalla vigente normativa in materia e del contratto.

Articolo 15.

Tutela dei dati personali

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

Articolo 16.

Spese

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico dell'Appaltatore.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex art.9, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte contraente, resta invece per l'Ente appaltante subordinato alla rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16.

Le parti dispensano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati al presente atto dichiarando di aver preso cognizione degli stessi e di accettarne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono digitalmente unitamente agli allegati alle ore sedici e quaranta minuti.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, occupa ventotto facciate.

F.TO DIGITALMENTE: ANTONELLA DELLACASA MONGIARDINO



LUIGI CASTELLO NOTAIO